

## Accesso Civico “generalizzato”

Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla disciplina ed alle modalità di esercizio dell’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, disciplinato dal nuovo articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come novellato dal d.lgs. 97/2016, avente ad oggetto “*Accesso civico a dati e documenti*”.

L’istituto si configura quale strumento a disposizione del cittadino al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso può essere esercitato da chiunque e non deve essere motivato, corrisponde al diritto di richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ex lege, con le esclusioni/limitazioni/condizioni tassativamente disciplinate dall’art. 5-bis d.lgs. 33/2013; può comportare addebito di spese a carico dell’istante.

### Modalità di esercizio del diritto di accesso

L’istanza può essere redatta utilizzando l’apposito modulo editabile disponibile nel formato Microsoft Office Word

<https://www.cemambiente.it/wp-content/uploads/2020/07/Istanza-di-Accesso-Civico-Generalizzato.docx>

da inviare a mezzo servizio postale all’indirizzo “CEM AMBIENTE S.P.A.- Località Cascina Sofia 1 – 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)” oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: [accesso.civico@pec.cemambiente.it](mailto:accesso.civico@pec.cemambiente.it)

### L’istanza va indirizzata

CEM AMBIENTE S.P.A.- Località Cascina Sofia 1 – 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)

La Società provvederà a riscontrare le istanze nel termine di legge di giorni 30 dalla data di ricezione delle istanze. A tale fine farà fede la data di acquisizione al Protocollo della Società, fatta eccezione per le istanze pervenute a mezzo Pec. Il suddetto termine di 30 giorni potrà subire una proroga di massimo 10 giorni nel caso debba essere coinvolto nella gestione dell’istanza uno o più controinteressati. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Preven-

zione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.